

## IL NOSTRO ORDINE: IMPARIAMO A CONOSCERLO.

a cura del Funzionario Amministrativo Giulio Antonio Mingioni

### **UN PO' DI STORIA:**

1) Gli Ordini dei Medici furono istituiti dal Governo Giolitti, con legge istitutiva n.455 del 10 luglio 1910, dopo anni di travaglio parlamentare e di pressioni sociali. 2) Dopo che il regime fascista li aveva soppressi nel marzo 1935, con un articolo di legge che ne trasferiva le funzioni ed i compiti al Sindacato fascista di categoria, gli stessi furono ricostituiti dall'Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di esecuzione veniva approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950. 3) Gli Ordini dei Medici mutarono la loro denominazione giuridica nell'anno 1985, diventando "Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri" a seguito della emanazione della legge 14 luglio 1985, n.409, che, recependo e dando attuazione alle direttive CEE n.78/686 e n.78/687, relative all'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (D.P.R. 28 febbraio 1980, n.135), istituiva la professione di odontoiatra, creando un Albo degli Odontoiatri nell'ambito dell'Ordine dei Medici. In pratica, si realizzava un sistema di convivenza, in un unico ordinamento, di due Albi professionali con la conseguente istituzione, all'interno del Consiglio Direttivo, della Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri quali organi collegiali, dotati di specifiche competenze istituzionali. L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è oggi un Ente di Diritto Pubblico, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

### **PERCHE' E' OBBLIGATORIO ISCRIVERSI ALL'ORDINE:**

Le professioni di medico-chirurgo e di odontoiatra rientrano tra le professioni intellettuali c.d. "protette" per le quali la legge richiede la speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in uno specifico Albo. Il loro esercizio è sottoposto a precise condizioni, per necessarie, che lo Stato vuole garantire ai cittadini nell'ambito della "pubblica necessità". L'Ordine professionale è stato quindi costituito con l'attribuzione di specifiche competenze" espressione di una potestà amministrativa pubblica per il conseguimento di fini che sono voluti per garantire, da una parte, il corretto esercizio della professione dei soggetti in possesso dei requisiti voluti dalla legge, e dall'altra il controllo della correttezza comportamentale del professionista nei confronti dei cittadini, e a tutela del decoro della professione. L'iscrizione all'albo costituisce dunque requisito "ineludibile" per l'esercizio della professione, una volta conseguita la laurea e l'abilitazione, fatti salvi il possesso degli altri requisiti amministrativi. La mancata iscrizione vieta l'esercizio della professione e diventa ipso facto esercizio abusivo. L'iscrizione all'albo assume la natura giuridica di accertamento costitutivo erga omnes, con cui si acquisisce e si perfeziona la qualifica professionale di medico chirurgo e/o odontoiatra. In tal modo si attua la conferma e la tutela delle competenze tecniche garantite dallo Stato dal rilascio del diploma di laurea e di abilitazione. L'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi legittimano il medico a esercitare la propria attività in tutte le branche della medicina, tranne quelle per le quali la normativa vigente prescrive il possesso del relativo diploma di specializzazione. Tra queste branche, come noto, si annoverano: l'anestesiologia e rianimazione; la radiologia diagnostica; la radioterapia; la medicina nucleare; l'esercizio delle funzioni di "medico competente" ai sensi del D.Lgs. 626/1994 in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; l'esercizio professionale dell'attività di psicoterapia.

## COM'E' FATTO L'ORDINE:

Gli organi di cui si compone l'Ordine Provinciale sono i seguenti:

- l'Assemblea degli iscritti agli albi;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario ed il Tesoriere;
- le Commissioni dei Medici e degli Odontoiatri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Assemblea. Costituiscono l'Assemblea tutti gli appartenenti all'Ordine cioè gli iscritti all'albo dei medici chirurghi o all'elenco speciale ex art. 11 Legge 382/1980, all'Albo degli Odontoiatri e all'annesso elenco transitorio dei dentisti abilitati. Consiglio Direttivo. E' questo il principale organo collegiale dell'Ordine, espressione diretta dell'assemblea degli iscritti che ne elegge i membri, nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti. Per l'elezione del Consiglio, ai sensi dell'art. 24,5 co., del DPR 221/1950 non è ammessa la delega. La composizione di tale organo è disciplinata dall'art. 2 del DLCPS 233/1946 e dell'art. 6 della Legge 409/1985. Infatti le due componenti dell'Ordine, cioè gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, concorrono alla formazione del Consiglio secondo diversi criteri, stabiliti nelle norme suindicate. Nella fattispecie, il Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Nuoro è composto da 9 membri laureati in Medicina e Chirurgia e 2 membri laureati in Odontoiatria. Il Consiglio dura in carica tre anni (art.2,5 co., DLCPS 233/1946) ma, qualora nel corso del triennio i suoi componenti, per qualsiasi causa, si riducano a meno della metà o cessino tutti, si procede entro 15 giorni a elezioni suppletive, e i consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica per il periodo residuo fino alla scadenza del triennio (art.22 DPR 221/1950). Il Consiglio dell'Ordine esercita tutti i poteri di gestione, amministra il patrimonio e approva le spese correnti e quelle in conto capitale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio. Il Consiglio provvede alla gestione del personale e alla definizione della pianta organica; esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li propone all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale; stabilisce la tassa annuale e le altre tasse previste dall'art. 4 del DLCPS n.233/1946, in misura strettamente necessaria a coprire le spese. Adotta regolamenti interni di funzionamento; convoca l'assemblea annuale e indice le elezioni ogni triennio. Infine al Consiglio direttivo sono demandate, per l'ambito territoriale di competenza dell'Ordine, tutte le funzioni attraverso le quali si realizza il governo e la tutela della professione, a esclusione di quelle trasferite alle Commissioni dell'art. 6 della Legge 409/1985. Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario. A questi quattro organi individuali -tutti eletti dal Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei voti – è demandata dalla legge la conduzione quotidiana dell'Ordine specie per quanto riguarda i rapporti con gli iscritti negli albi e con le autorità locali. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine nella sua unitarietà e assolve quindi le sue funzioni nei confronti, indistintamente, dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri iscritti negli Albi Provinciali, quale sia l'Albo nel quale egli stesso è iscritto. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli iscritti, è membro di diritto dei Consigli Provinciali e del Consiglio azionale della Fnomceo. In occasione delle votazioni triennali presiede l'Assemblea elettorale e notifica i risultati delle elezioni alle Autorità e agli Enti designati. Cura l'esecuzione delle deliberazioni collegiali, dirige l'attività degli uffici, firma i mandati di pagamento e li rimette al Tesoriere con la controfirma del Segretario. Spettano al Presidente adempimenti di istruttoria preliminare sui procedimenti disciplinari, riferisce al Consiglio per le deliberazioni sui procedimenti stessi, ne fissa le date e nomina i relatori. Il Vice Presidente svolge essenzialmente funzioni vicarie, prevedendo la legge che egli sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento e disimpegni le funzioni da questi eventualmente delegati ( art. 2 ultimo co., DLCPS

233/1946). Data l'ampia dizione della norma, la delega può essere circoscritta a un determinato affare e può anche avere carattere continuativo purché riferita a un oggetto ben definito. Il Tesoriere è preposto all'amministrazione finanziaria e contabile dell'Ordine. Ha anzitutto la custodia e quindi la responsabilità dei contanti e dei valori dell'Ordine, tanto che il Consiglio Direttivo può imporgli il versamento di una cauzione. Il Consiglio può anche disporre che i valori eccedenti in un determinato limite siano depositati presso una cassa postale o un istituto di credito (art. 32 DPR 221/1950). Il Segretario, secondo quanto previsto dall'art. 31 DPR 221/1950, è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lett. g del DLCPS 13 Settembre 1946, n 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al Segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito dal Consigliere meno anziano di età, che non sia Tesoriere. Commissioni. La Legge 409/1985 ha istituito due nuovi organi collegiali in seno ai Consigli Direttivi degli Ordini Provinciali e al Comitato Centrale della Federazione Nazionale. L'art. 6 della Legge cit., all'8 co., prevede infatti due "commissioni", costituite, una, da componenti medici e, l'altra, da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi albi professionali. La commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri si compone di cinque iscritti a detto Albo che nelle elezioni abbiano conseguito il maggior numero di voti, ed elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Segretario (circolare FNOMCeO del 17 Gennaio 1997, n. 4 e Legge 423/1993). Collegio dei Revisori dei conti. Organo eletto dall'assemblea degli iscritti con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo e durata in carica per lo stesso periodo. Secondo la previsione dell'art. 24 DPR 221/1950, esso è composto di tre membri effettivi e di uno supplente, scelti tra gli iscritti nell'Albo ed estranei al Consiglio Direttivo.

### **L'ORDINE: FUNZIONI E POTERI (Art.3 del DLCPS 233/1946)**

- 1) L'Ordine, quale organo ausiliario dello Stato, deve in primo luogo tenere e pubblicare gli Albi professionali, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di verificare l'effettiva iscrizione di un medico o di un odontoiatra e, dunque, il possesso dei titoli e delle competenze indispensabili per esercitare la professione. Questa funzione, sia interna alla professione, sia di natura pubblicista, in quanto garantisce alla comunità che coloro ai quali ci si rivolge per ottenere prestazioni mediche sono in possesso della preparazione tecnica necessaria. Tutta l'organizzazione professionale si fonda sull'Albo. L'iscrizione, concessa solo ai possessori dei prescritti requisiti, è l'unico titolo che consente il legittimo esercizio della medicina e dell'odontoiatria. Il diritto del singolo professionista a stipulare il contratto di prestazione d'opera intellettuale per le professioni protette nasce con l'iscrizione e cessa con la cancellazione. Ai sensi dell'art. 1 del DLCPS 233/1946 l'ambito territoriale di competenza di ciascun Ordine è costituito dalla provincia. Allo stato attuale il nostro ordinamento prevede un unico Ordine cui è affidata la tenuta di due distinti albi professionali: quello dei Medici Chirurghi e quello degli Odontoiatri.
- 2) Il Consiglio Direttivo deve vigilare sul decoro e sull'indipendenza dell'Ordine, come espressione di autonomia e capacità di autogoverno. I principi contenuti nel Codice Deontologico non costituiscono, a differenza delle leggi della Repubblica, un completo ed esaustivo elenco di norme da osservare ma, ispirando l'azione di vigilanza, consentono di effettuare autonome valutazioni sulla correttezza comportamentale dei medici e degli odontoiatri.
- 3) L'Ordine ha anche il compito di designare propri rappresentanti presso commissioni, Enti o organizzazioni comunali o provinciali.
- 4) Altra funzione dell'Ordine è quella di promuovere e favorire le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti. È una funzione importante e strategica soprattutto in riferimento all'introduzione del

progetto nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

5) L'Ordine contribuisce all'elaborazione e all'adozione di provvedimenti normativi che riguardano le professioni in quanto la legge prevede che dia "il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine".

6) Se richiesto, l'Ordine può interporre nelle controversie tra sanitari e tra questi ed Enti o persone, "per ragioni di spese e di onorari". L'intervento dell'Ordine può anche non limitarsi a ciò, ma anche intervenire, sempre se richiesto, per conciliare le parti all'interno di contenziosi per responsabilità professionale.

7) Infine l'Ordine esercita il potere disciplinare attraverso l'azione autonoma e distinta delle due Commissioni per gli Iscritti agli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

### **IL POTERE DISCIPLINARE DELL'ORDINE ( artt. 38 e ss. DLCP 221/50):**

L'esercizio della medicina è tutelato non solo come prassi, fondata su un insieme di conoscenze tecnico scientifiche espresse al più alto e aggiornato livello, ma anche come insieme di regole comportamentali, di ispirazione etica e sociale, capaci di realizzare un'ideale definizione professionale corrispondente ad ogni esigenza etica e giuridica. Il possesso dei titoli da parte degli Iscritti deve essere completato dall'osservanza di specifiche norme comportamentali che insieme costituiscono il Codice di Deontologia Medica: precetti fondamentali che sono autonomamente elaborati e costantemente aggiornati dall'Ordine, che è chiamato a garantirne il rispetto e a comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei professionisti che li disattendono. La Corte di Cassazione ha tenuto a sottolineare che l'art. 38 del D.P.R. 221/1950, prevedendo quali illeciti disciplinari degli esercenti le professioni sanitarie "abusi o mancanze o fatti disdicevoli al decoro professionale", non descriva compiutamente le azioni o le omissioni vietate – a differenza delle norme penali, soggette al principio della stretta legalità (nullum crimen sine lege) – ma ponga delle clausole generali, il cui contenuto deve essere integrato dalle norme di etica professionale, la cui enunciazione è rimessa all'autonomia dell'Ordine professionale, cui spetta anche l'interpretazione e l'applicazione di esse, nell'esercizio del potere di autarchia nei procedimenti disciplinari. Il fatto che la legge abbia affidato agli Ordini l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti è un riconoscimento del diritto di autogoverno di una categoria professionale che si ritiene svolga interesse pubblico e trova origine nel decreto legislativo n°233 del 13 settembre 1946 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Tale potere è limitato all'applicazione delle norme contenute nel codice deontologico vigente nel momento in cui è avvenuta la violazione. Negli anni, infatti le norme deontologiche si sono progressivamente modificate, rispondendo all'evoluzione culturale della categoria medica e della società in generale. Le regole procedurali dei procedimenti disciplinari: Come già precisato in precedenza è fondamentale anzitutto sottolineare che esistono due Commissioni Disciplinari: una medica ed una odontoiatrica, ciò nel rispetto della specifica diversità professionale. Dalla Commissione medica verranno giudicate le violazioni deontologiche dei Colleghi iscritti all'Albo Medici e dei Colleghi doppi iscritti per le violazioni di pertinenza medica. Dalla Commissione odontoiatrica verranno invece giudicati i Colleghi odontoiatri iscritti al solo albo odontoiatri e i Colleghi doppi iscritti per violazioni di competenza odontoiatrica. Se la violazione è invece di carattere più generale e dunque trascende dalla specifica disciplina esercitata dal medico doppio iscritto, la competenza sarà di entrambe le commissioni. Il procedimento disciplinare può essere promosso d'ufficio dall'Ordine o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria. I fatti oggetto del possibile procedimento possono pervenire a conoscenza dell'Ordine per denuncia di cittadino verso medico, di medico verso Collega, di società o associazione verso Collega o segnalati dall'Autorità Giudiziaria o da organi di stampa. Le modalità operative e l'iter di un procedimento disciplinare sono, a grandi linee, i seguenti:

1. il Presidente, quando risultino fatti che possano formare oggetto di procedimento disciplinare, convoca il sanitario per informarlo e riceverne chiarimenti. (Audizione)
2. Una volta proceduto all'audizione del sanitario interessato, il Presidente informa dei fatti e di quanto riferito dal Collega la Commissione di Disciplina appositamente convocata.
3. la citata Commissione può decidere: -un nuovo approfondimento; -l'archiviazione; -l'apertura di un procedimento disciplinare con la nomina di un relatore e la circostanziata indicazione degli addebiti mossi all'incolpato.
4. il Collega sottoposto a procedimento disciplinare può incontrare il proprio relatore al fine di consentire allo stesso una approfondita conoscenza del caso e ha diritto di accesso agli atti del procedimento depositati in Segreteria dell'Ordine.
5. Durante la celebrazione del procedimento, in fase di discussione, il relatore espone il caso a tutta la Commissione Disciplinare cercando di fornire una visione oggettiva dei fatti. A questo punto il Collega sottoposto a procedimento viene invitato a esporre la propria versione alla Commissione, in ciò può essere supportato da Colleghi e/o avvocati.
6. Congedato il Collega, la Commissione delibera. -Qualora la Commissione disciplinare non ravvisi nel comportamento del sanitario sottoposto a giudizio nessuna violazione del Codice di Deontologia Medica, chiuderà il procedimento prosciogliendo l'iscritto dagli addebiti contestati. -Qualora la Commissione disciplinare ravvisi nel comportamento del sanitario sottoposto a giudizio la violazione di qualche articolo del Codice di Deontologia Medica irrogherà al sanitario una sanzione disciplinare. Le sanzioni disciplinari sono (art. 40 DLCPS 221/50):

a) l'avvertimento;

b) la censura,

c) la sospensione dall'esercizio professionale per la durata da 1 a 6 mesi, d) la radiazione dall'Albo. Ulteriore sanzione, prevista però solo nel caso di sanitario che abbia permesso o agevolato l'esercizio

abusivo della professione medica o odontoiatrica, è quella applicabile ex art. 8 L. 175/92 che prevede in caso di favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

7. Contro le decisioni delle Commissioni Disciplinari operanti presso gli Ordini è ammesso il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare. La natura pubblicistica del potere disciplinare dell'Ordine implica che i provvedimenti disciplinari, con i quali vengono irrogate le sanzioni, assumano rilevanza esterna vincolante. Le sanzioni che inibiscono l'esercizio professionale irrogate dall'Ordine determinano la perseguibilità in campo penale per esercizio abusivo della professione (art. 348 C.P.) per chi nel periodo della sospensione o dopo una radiazione, eserciti ugualmente la professione.

#### **L'ORDINE E L'ENPAM:**

Come oramai molti iscritti hanno avuto modo di apprendere ed apprezzare negli anni, l'Ordine di Nuoro svolge attività di consulenza previdenziale, attraverso l'attività di segreteria. L'ENPAM in particolar modo, avendo un'unica sede centrale in Roma, si avvale degli Uffici periferici degli Ordini Provinciali per stabilire un contatto diretto e puntuale con tutti gli iscritti che vogliano informazioni e aiuto nella gestione dei propri rapporti con l'ENPAM stesso. L'Ordine di Nuoro, l'ENPAM e la Federazione Nazionale sono in rete per

quanto attiene l'anagrafica e ogni dato informatizzato relativo agli iscritti, avendo avviato con successo il programma del flusso informativo immediato tra i tre Enti. Vi invitiamo, pertanto a segnalare eventuali variazioni anagrafiche o di indirizzo direttamente alla segreteria dell'Ordine la quale poi in automatico le trasmetterà anche alla Federazione e all'ENPAM. Tutta la modulistica ENPAM è reperibile presso la segreteria dell'Ordine e il Funzionario Amministrativo Responsabile è sempre a disposizione per una consulenza in materia previdenziale ENPAM. Il personale di segreteria è costantemente preparato su tutte le novità in materia previdenziale e segue regolarmente corsi di aggiornamento presso la sede dell'ENPAM in Roma. Gli uffici dell'Ordine hanno un contatto diretto con gli uffici ENPAM in grado di garantire un contatto rapido, per un controllo pressoché immediato delle posizioni degli iscritti (non di rado alla loro stessa presenza in sede). Ulteriori attività dell'Ordine: Accanto alla vasta preparazione in materia assistenziale e previdenziale ENPAM, l'Ordine garantisce agli iscritti anche un costante aggiornamento relativo alle problematiche proprie della previdenza ed assistenza in regime di dipendenza. l'Ordine dei Medici di Nuoro è provider accreditato ECM nazionale ed organizza annualmente convegni, conferenze e corsi di aggiornamento professionale nei quali gli iscritti hanno modo di raccogliere, sempre gratuitamente e con certezza di riceverli entro breve tempo, parte dei crediti formativi previsti dal programma di formazione continua per ciascun anno. L'attività di promuovere e favorire le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti viene esercitata dall'Ordine anche attraverso l'informazione sul portale web dell'Ordine ([www.ordinemedicinuoro.it](http://www.ordinemedicinuoro.it)) continuamente aggiornato dalla segreteria. Visitatelo